

RIUNIONE DELLA COMMISSIONE PARITETICA DI CUI ALL' ACCORDO QUADRO TRA  
IL MINISTERO DELL'INTERNO E LE REGIONI, AI SENSI DELL'ART.4 DEL DECRETO  
LEGISLATIVO 28 AGOSTO 1997, N.281  
**In data 29 giugno 2017**

A seguito dell'adozione della DGR n. 319 del 26.06.2017 la commissione paritetica ha ritenuto necessario riunirsi, in data 29 giugno 2017 alle ore 14:00 presso i locali della Regione Abruzzo in Via Salaria antica est L'Aquila, per le motivazioni di seguito riportate.

Sono presenti per la Regione Abruzzo

-Ing. Silvio Liberatore - Dirigente del Servizio Emergenze e di Protezione Civile  
-Dott. Fabio Ferrante - Funzionario Responsabile dell'Ufficio Assistenza Specialistica della Presidenza Giunta Regionale

Sono presenti per la Direzione regionale VV.F.

-Ing. Daniele Centi - Primo Dirigente

La Commissione ha ritenuto necessario analizzare il dispositivo allegato alla DGR 319/2017, "Bozza di Convenzione da siglare con VVF per avvio campagna AIB 2017", poiché a seguito di ulteriori approfondimenti svolti all'interno delle proprie strutture (VVF / Regione Abruzzo), si è rilevato che nella bozza di convenzione era stata inserita, all'art.3, lettera a), del P.T.O., una attività classificata quale "ordinaria" (n.2 squadre di 2 componenti dotate di pick up ...omissis...) anziché l'inserimento dell'attività straordinaria così definita "dal 10 luglio al 03 settembre n.02 DOS e n.2 unità operative di supporto da aggiungere al servizio ordinario".

Inoltre, in occasione dell'analisi congiunta del documento si è ritenuto necessario inserire un'ulteriore squadra in straordinario, dal 27 luglio al 31 agosto, costituita da n.05 unità VVF, con mezzo APS/APB in orario 08:00-20:00 da localizzare alternativamente sul territorio regionale. Detto inserimento comporta un incremento "uomo/giorno" del dispositivo straordinario di intervento AIB a favore della Regione Abruzzo, rispetto a quanto previsto nella bozza approvata con DGR 319/2017.

Dette operazioni non comportano costi aggiuntivi lasciano i valori contenuti nell'art.6 "Rapporti economici" della bozza di convenzione, inalterati.

Inoltre, con l'occasione si è ritenuto utile migliorare alcuni passaggi lessicali della bozza per una maggiore comprensione della stessa.

A completamento si approva l'allegata bozza revisionata ritenendola definitiva e pronta per essere sottoscritta dopo gli ultimi passaggi previsti dalle norme.

La riunione viene chiusa alle 15:50

Visto, letto e sottoscritto

per la Regione Abruzzo

Ing. Silvio Liberatore

.....

Dott. Fabio Ferrante

.....

per la Direzione VV.F. Abruzzo

Ing. Daniele Centi

.....

ALLEGATO come parte integrante alla deli-  
berazione n. **366** del **3 LUG. 2017**  
IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA  
**Fabrizio Bernardini**



## CONVENZIONE

TRA

**IL MINISTERO DELL'INTERNO - DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO,  
DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE**

**RAPPRESENTATO DAL PREFETTO DI L'AQUILA**

E

**LA REGIONE ABRUZZO  
DIPARTIMENTO OPERE PUBBLICHE, GOVERNO DEL TERRITORIO E POLITICHE  
AMBIENTALI**

**RAPPRESENTATA DAL PRESIDENTE DELLA REGIONE ABRUZZO**

**PER L'ATTUAZIONE DEGLI ARTICOLI 4, 5, 6, 7 DELLA LEGGE 21 NOVEMBRE 2000,  
N. 353 "LEGGE QUADRO IN MATERIA DI INCENDI BOSCHIVI"**

VISTI

- la Legge 24 febbraio 1992, n° 225 "Istituzione del Servizio nazionale della Protezione Civile";
- il D.L. 10 luglio 1995 n. 275 recante "disposizioni urgenti per prevenire e fronteggiare gli incendi boschivi sul territorio nazionale", convertito in legge con L. 339/1995, che prevede la possibilità da parte delle Regioni di stipulare apposite convenzioni con il Ministero dell'Interno per l'utilizzo di personale e mezzi del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco;
- il D.Lgs. 31 marzo 1998, n° 112 "conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli Enti Locali in attuazione del Capo I della Legge 15 marzo 1997, n° 59";
- la Legge 21 novembre 2000, n° 353 "legge quadro in materia di incendi boschivi";
- il D.P.C.M. 20 dicembre 2001, "linee guida relative ai piani regionali per la programmazione delle attività di previsione e lotta attiva contro gli incendi boschivi";
- il D.L. 31 maggio 2005, n. 90, "Disposizioni urgenti in materia di protezione civile";
- l'Accordo di Programma Quadro tra il Ministero dell'Interno-Dipartimento dei Vigili del Fuoco del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile e la Regione Abruzzo per la reciproca collaborazione nelle attività di lotta A.I.B., Protezione Civile e Soccorso Sanitario, firmato in data 4.05.2007;



- l'articolo 1, comma 439, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007) che, per la realizzazione di programmi straordinari di incremento dei servizi di polizia, di soccorso tecnico urgente e per la sicurezza dei cittadini, consente al Ministero dell'Interno e, per sua delega ai prefetti, di stipulare convenzioni con le Regioni e gli enti locali, che prevedano la contribuzione logistica, strumentale o finanziaria delle Regioni stesse e degli enti locali (per le quali contribuzioni non si applica l'articolo 1, comma 46, della legge 23 dicembre 2005, n. 266);
- il D.Lgs. 8 marzo 2006, n. 139 "Riassetto delle disposizioni relative alle funzioni ed ai compiti del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, a norma dell'articolo 11 della legge 29 luglio 2003, n. 229" (art. 24 co.9)
- il D.P.R. 28 febbraio 2012, n. 64 "Regolamento di servizio del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, ai sensi dell'articolo 140 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217";
- la Legge regionale n.3/2014 "Legge organica in materia di tutela e valorizzazione delle foreste, dei pascoli e del patrimonio arboreo della regione Abruzzo";
- il D.Lgs. 177/2016 "Disposizioni in materia di razionalizzazione delle funzioni di polizia ed assorbimento del CFS";
- l'Accordo Quadro tra Governo e Regioni in materia di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi del 4 maggio 2017, ai sensi dell'art.4 del Decreto Legislativo 28 agosto 1997, n.281;
- la Determina Direttoriale n. DPC/135 del 30 maggio 2017 della Regione Abruzzo e l'atto n. 7454 del 15.05.2017 della Direzione Regionale VV.F. Abruzzo mediante i quali, ai sensi dell'art. 2, comma 2, dell'accordo quadro Stato-Regioni del 4 maggio 2017, sono stati individuati i componenti della commissione paritetica rispettivamente della Regione Abruzzo e del C.N.VV.F.;
- i verbali delle riunioni della commissione paritetica, costituita ai sensi dell'art. 2, comma 2, del suddetto accordo quadro Stato-Regioni del 4 maggio 2017, nei quali è stato riportato il processo effettuato dalla commissione citata finalizzato a definire, sulla base del quadro esigenziale e delle risorse disponibili, le modalità operative della collaborazione, nonché i mezzi e il personale messo a disposizione;

#### SENTITI

I Prefetti di Chieti, Pescara e Teramo per l'opportuna intesa;



## PREMESSO CHE

- il D.Lgs. 31 marzo 1998, n° 112 "conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli Enti Locali in attuazione del Capo I della Legge 15 marzo 1997, n° 59" ha conferito alle Regioni la competenza in materia di incendi boschivi, fatto salvo lo spegnimento con mezzi aerei degli incendi boschivi di competenza dello Stato;
- la Legge 21 novembre 2000, n° 353 "legge quadro in materia di incendi boschivi" assegna alle Regioni e Province Autonome le attività di previsione, prevenzione, lotta attiva agli incendi boschivi, nonché le attività formative ed informative alla popolazione in merito alle cause determinanti l'innescio di incendio ed alle norme comportamentali da attuare in situazioni di pericolo;
- la Legge 353/2000, all'art. 7, comma 3, punto a), prevede che le Regioni negli interventi di lotta attiva contro gli incendi boschivi possano avvalersi di risorse, mezzi e personale del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco;
- è in vigore il D.Lgs 177/2016 recante "Disposizioni in materia di razionalizzazione delle funzioni di polizia e assorbimento del Corpo Forestale dello Stato, ai sensi dell'art.8, comma 1, lettera a) della Legge 7 Agosto 2015, n.124, in materia di organizzazione delle amministrazioni pubbliche";
- ai sensi dell'articolo 7, del citato D.Lgs n.177/2016, il "Corpo Forestale dello Stato è stato assorbito nell'Arma dei Carabinieri, la quale esercita le funzioni già svolte dal citato Corpo previste dalla legislazione vigente alla data di entrata in vigore dell'art.2, comma 1, e ad eccezione delle competenze in materia di lotta attiva contro gli incendi boschivi e spegnimento con mezzi aerei degli stessi, attribuite al Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco ai sensi dell'art.9";
- al Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, ai sensi dell'art.9 del citato D.Lgs. n. 177/2016, sono state attribuite specifiche competenze del Corpo Forestale dello Stato in materia di lotta attiva contro gli incendi boschivi e spegnimento con mezzi aerei degli stessi, ed in particolare il concorso con le regioni nel contrasto degli incendi boschivi con l'ausilio di mezzi da terra e aerei e il coordinamento delle operazioni di spegnimento, d'intesa con le regioni, anche per quanto

concerne l'impiego dei gruppi di volontariato di antincendio boschivo (A.I.B.), nonché la partecipazione alla struttura di coordinamento nazionale e a quelle regionali;

la Regione Abruzzo sta aggiornando e revisionando il "Piano regionale per la programmazione delle attività di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi", art. 3 L. 353/2000 in funzione delle modifiche normative e regolamentari intervenute ed in corso di emanazione; tale Piano dovrà tener conto degli assetti regionali, di quelli del volontariato di Protezione Civile, dei piani A.I.B. dei Parchi Nazionali, della pianificazione di emergenza degli Enti Territoriali, dei gestori delle infrastrutture e dell'intera filiera del sistema di Protezione Civile Regionale;

### ***SI CONVIENE E SI STIPULA***

*quanto segue*

#### **Art. 1**

##### **(Oggetto della convenzione)**

La narrativa che precede fa parte integrante e sostanziale della presente convenzione.

La presente convenzione ha per oggetto le attività che afferiscono al programma di previsione, prevenzione e lotta attiva agli incendi boschivi, giusta Delibrazione di G. R. n. ... del .....

Obiettivo del presente accordo è quello di disciplinare il supporto in uomini e mezzi del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco al sistema regionale di contrasto agli incendi boschivi, tenuto conto delle specifiche valutazioni effettuate della commissione paritetica citata in premessa.

#### **Art. 2**

##### **(Programma tecnico-operativo e durata)**

L'attuazione degli interventi di contrasto agli incendi boschivi ed i relativi dettagli esecutivi sono riportati nel Programma Tecnico-Operativo, allegato alla presente convenzione quale parte integrante e sostanziale, concordato tra la Regione Abruzzo – Dipartimento Opere Pubbliche, Governo del Territorio e Politiche Ambientali e la Direzione Regionale dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e Difesa Civile – Abruzzo.

La presente convenzione ha durata di un anno e la sua efficacia decorre dalla data della sua sottoscrizione. La stessa potrà essere rinnovata fino ad un massimo di anni tre con obbligo di revisione ed aggiornamento annuale.



### **Art. 3**

#### **( Coordinamento delle attività )**

Il coordinamento delle attività previste dal presente Accordo, è assicurato dal Dipartimento di cui all'art.2 dal quale dipende la struttura regionale di Protezione Civile. Durante il periodo di "grave pericolosità" per gli incendi boschivi - definito da apposita D.G.R., di norma durante il periodo estivo - la Regione Abruzzo attiva presso la sede della Struttura di Protezione Civile ubicata in L'Aquila, via Salaria Antica Est n. 27, la Sala Operativa Unificata Permanente (di seguito denominata S.O.U.P.), ai sensi dell'art. 7, comma 3, della legge 21.11.2000, n. 353. Alla S.O.U.P. è demandato il coordinamento degli interventi di lotta attiva durante il periodo di grave pericolosità per gli incendi boschivi. Nel restante periodo dell'anno la Sala Operativa della Regione Abruzzo provvede a coordinare gli interventi avvalendosi del contributo della Sala Operativa della Direzione Regionale VV.F..

### **Art. 4**

#### **(Oneri della Regione)**

Con la presente convenzione, le parti intendono regolare i rapporti definendo le competenze e gli obblighi da essa derivanti ed i relativi aspetti finanziari.

La presente convenzione viene stipulata a titolo oneroso per finanziare tutte le attività così come descritte nell'allegato Programma Tecnico Operativo.

### **Art. 5**

#### **(Obiettivi della convenzione)**

Le parti contraenti sono consapevoli che la presente convenzione si inserisce in un percorso sperimentale e di transizione rispetto agli assetti operativi A.I.B. degli anni precedenti e, ferme restando le competenze attribuite dalle vigenti disposizioni di legge, si impegnano ad assicurare un reciproco scambio di dati ed informazioni riguardanti le attività oggetto della presente convenzione, con particolare riferimento alle attività di previsione, prevenzione e lotta attiva agli incendi boschivi, nonché a garantire l'impiego di mezzi e personale adibito alle suddette attività.

In particolare si conviene che la Direzione Regionale dei VV.F. per l'Abruzzo provveda sulla base delle risorse messe a disposizione dalla Regione Abruzzo:

1. al potenziamento del dispositivo di soccorso delle forze in campo impegnate nella campagna A.I.B. durante il periodo a maggior rischio per gli incendi boschivi nell'ambito del territorio regionale;

2. all'impiego di personale VV.F. in qualità di D.O.S. (Direttore Operazioni di Spegnimento) per il coordinamento dell'attività di spegnimento degli incendi boschivi, che opererà secondo le disposizioni delle "Procedure per il concorso della flotta aerea dello Stato nel caso degli incendi boschivi";
3. al potenziamento del servizio operativo con personale permanente VV.F. presso la S.O.U.P. Abruzzo e relativo scambio di dati ed informazioni;
4. all'impiego di personale VV.F. presso la Sala Operativa Regionale in occasione di eventi emergenziali di particolare rilevanza attinenti le attività di Protezione Civile;
5. alla compilazione della scheda di richiesta di concorso aereo, utilizzando la procedura informatica SNIPC/COAU, per mezzo del personale presente in Sala Operativa Regionale dei VV.F. - per tutto il periodo di vigenza della presente convenzione comprensivo del periodo di "grave pericolosità" - sulla base delle informazioni fornite dal personale presente sul luogo dell'incendio;
6. a fornire la propria pianificazione per l'elaborazione del piano regionale AIB ed eventuali ulteriori contributi richiesti dalla Regione Abruzzo anche partecipando, con propri qualificati componenti, ad appositi gruppi di lavoro e/o tavoli tecnici istituiti dalla Regione Abruzzo;
7. allo sviluppo delle attività di formazione, informazione ed addestramento rivolta ai volontari facenti parte del Sistema Regionale di Protezione Civile con riferimento all'attività A.I.B. e ad altre attività di Protezione Civile;
8. a collaborare nell'attività di divulgazione della cultura della sicurezza antincendio boschiva ed altre attività di Protezione Civile nei riguardi della popolazione e degli alunni delle scuole;
9. all'impiego di un elicottero "orientato" all'attività A.I.B. e ad altre attività di Protezione Civile;
10. a collaborare alla individuazione dei punti di approvvigionamento idrico per l'attività A.I.B. e alla redazione della relativa carta tematica;
11. a collaborare, su richiesta della Regione Abruzzo, alla redazione di carte tematiche rappresentanti le superfici delle aree percorse dal Fuoco, eventualmente attraverso le professionalità degli operatori T.A.S. (Topografia Applicata al Soccorso) e le risorse strumentali (mezzi aerei e S.A.P.R. Sistemi a pilotaggio remoto) del C.N.VV.F..

Le modalità di attuazione delle attività suddette sono riportate nel Programma Tecnico Operativo parte integrante e sostanziale della Convenzione.

#### Art. 6 (Rapporti economici)

Gli oneri finanziari per il conseguimento degli obiettivi di cui ai precedenti articoli sono a carico della Regione Abruzzo e valutati forfettariamente, escluso l'impiego dell'elicottero di cui al punto 9 del precedente art. 5, nell'importo complessivo di **€450.000,00. (euro quattrocentocinquantamila/00).**

Tale importo comprende gli oneri per le spese relative al personale (missioni, straordinario), le spese di funzionamento (carburante, manutenzione mezzi e strutture, utenze) ed investimento (acquisto beni inventariabili).

L'impiego dell'elicottero del C.N.VV.F. in attività A.I.B. è disciplinato dall'art.9 del Programma Tecnico Operativo, gli oneri finanziari del suo utilizzo sono a carico della Regione e saranno contabilizzati in funzione dell'effettivo impiego orario fino alla concorrenza dell'importo massimo di **€45.000,00 (euro quarantacinquemila/00).**

La Regione verifica la disponibilità di ulteriori fondi, ad oggi non quantificabili, destinati al conseguimento degli obiettivi di cui alla presente Convenzione ed all'ulteriore potenziamento del dispositivo destinato alla lotta attiva contro gli incendi boschivi, in caso di eventi di particolare criticità. La Regione si impegna a valutare la possibilità di mettere a disposizione mezzi, attrezzature e strutture logistiche per la componente VV.F. presente sul territorio regionale.

Per l'attuazione di quanto contenuto nella presente convenzione:

- la Direzione Regionale Abruzzo dei VV.F. dovrà far pervenire alla Regione Abruzzo, Dipartimento Opere Pubbliche, Governo del Territorio e Politiche Ambientali - Servizio Emergenze di Protezione Civile, entro il **15 ottobre 2017** una relazione riportante gli interventi effettuati completa del computo dell'effettivo impiego orario dell'elicottero fino al termine del periodo di "grave pericolosità", di cui alla D.R.G. indicata al precedente art.1, accompagnata da un prospetto economico-finanziario, indicante le somme impegnate, ed, entro **15 giorni dalla scadenza delle Convenzione**, la rendicontazione finale;
- la Regione Abruzzo si impegna a versare l'importo di euro **€315.000,00 (euro trecentoquindicimila/00)** pari al 70% dell'importo complessivo oltre all'importo, da determinarsi, corrispondente all'effettivo impiego orario dell'elicottero mediante versamento da effettuarsi non prima del **1 novembre** e, comunque, non oltre il **30 novembre** dell'esercizio finanziario in corso ed a versare la quota restante, di cui al presente articolo, entro 30 giorni dalla relativa rendicontazione, a favore del Ministero dell'Interno - Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del





Soccorso Pubblico e della Difesa Civile, nell'apposito capitolo di entrata, n. 2439 Cap. XIV art. 11 - presso la Tesoreria dello Stato. La quietanza in originale o equivalente documentazione amministrativa deve essere inoltrata agli Uffici Centrali contabili del Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile e copia alla Direzione Regionale VV.F. Abruzzo.

#### **Art. 7**

##### **(Norme Finali)**

La commissione paritetica istituita ai sensi dell'art.2, comma 2 dell'Accordo Quadro Stato/Regioni del 4 Maggio 2017, come indicato in premessa, avrà funzione di verifica dell'esatto adempimento dei rapporti convenzionali e di composizione bonaria delle divergenze operative ed amministrative eventualmente sorte. La stessa commissione potrà, altresì, valutare, in relazione al sopravvenuto mutamento delle condizioni originarie, l'opportunità di proporre, anche prima della scadenza prefissata, l'adeguamento dei rapporti convenzionali, come previsto dal comma 5 dell'art.3, dell'Accordo Quadro Stato /Regioni del 4 Maggio 2017.

L'esecutività della presente convenzione è subordinata al controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile e di legittimità da parte dell'Ufficio Centrale di Bilancio del Ministero dell'Interno e della Corte dei Conti e dell'equivalente Ufficio della Regione Abruzzo.

L'Aquila, lì

**Per il Ministero dell'Interno**

Il Prefetto di L'Aquila

*Dott. Giuseppe Linardi*

**Per la Regione Abruzzo**

Il Presidente

*Dott. Luciano D'Alfonso*



MINISTERO DELL'INTERNO  
DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO  
PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE



**PROGRAMMA TECNICO-OPERATIVO  
CONCORDATO  
TRA**

**LA REGIONE ABRUZZO  
DIPARTIMENTO OPERE PUBBLICHE, GOVERNO DEL TERRITORIO E POLITICHE  
AMBIENTALI**

**E**

**LA DIREZIONE REGIONALE DEI VIGILI DEL FUOCO, SOCCORSO PUBBLICO E  
DIFESA CIVILE PER L'ABRUZZO**

**PER L'ATTUAZIONE DEGLI ARTICOLI 4, 5, 6 e 7 DELLA  
LEGGE 21 NOVEMBRE 2000, N. 353  
" LEGGE QUADRO IN MATERIA DI INCENDI BOSCHIVI "**

**Art. 1**

**(Oggetto del Programma Tecnico-Operativo)**

Il presente Programma Tecnico-Operativo, parte integrante e sostanziale della Convenzione annuale in materia di contrasto agli incendi boschivi stipulata tra Dipartimento dei VV.F. e la Regione Abruzzo, disciplina le modalità attuative - nell'ambito del quadro dei provvedimenti di potenziamento del concorso del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco per la campagna A.I.B. - della partecipazione del personale e mezzi VV.F. alla attività di contrasto agli incendi boschivi nella regione Abruzzo come sinteticamente riportato all'art.5 della citata Convenzione.

Di seguito sono descritti i relativi dettagli tecnico-operativi e le modalità di partecipazione del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco (C.N.VV.F.) alle attività citate.

**Art. 2**

**(Rispettivi ruoli)**

La Regione Abruzzo - Dipartimento Opere Pubbliche, Governo del Territorio e Politiche Ambientali - fornirà alla Direzione Regionale VV.F. Abruzzo informazioni inerenti lo stato di pericolosità per gli incendi boschivi e le condizioni meteorologiche per rischio di incendio boschivo.

La Direzione Regionale VV.F. fornirà il contributo come dettagliato negli articoli che seguono per il concorso negli interventi di contrasto agli incendi boschivi.

### Art. 3

#### (Potenziamento del dispositivo di soccorso)

Il C.N.VV.F. ai sensi della vigente legislazione assicura nel territorio della regione Abruzzo, con il dispositivo ordinario di soccorso, gli interventi tecnici caratterizzati dal requisito dell'immediatezza delle prestazioni, ivi compresa l'opera tecnica di soccorso in occasione di incendi boschivi, diretta alla salvaguardia delle persone e della incolumità dei beni.

Durante il periodo di maggior rischio degli incendi boschivi, nell'ambito del territorio regionale, viene disposto il potenziamento stagionale del dispositivo antincendi boschivo della Regione Abruzzo, dedicato alla lotta contro gli incendi boschivi e aggiuntivo rispetto al dispositivo ordinariamente predisposto per il soccorso tecnico urgente, secondo lo schieramento di seguito indicato:

- a. dal **24 luglio al 31 agosto** n.4 squadre di 5 componenti, dotate di ABP (Auto Botte Pompa) e Pickup 4x4 con modulo A.I.B. oppure di APS (Auto Pompa Serbatoio) posizionate presso :
  - Comando L'Aquila;
  - Comando Chieti;
  - Comando Teramo;
  - Comando di Pescara.
- b. dal **10 luglio al 03 settembre** n.2 D.O.S. e n.2 unità operative di supporto, che si andranno ad aggiungere a quelli in servizio ordinario;
- c. dal **27 luglio al 31 agosto** n.5 unità operative VV.F. assegnate alternativamente ai Comandi per la costituzione di una ulteriore squadra dedicata all'attività A.I.B., aggiuntiva rispetto a quelle di cui al punto a.;
- d. Dal **01 luglio al 15 settembre** n.1 unità operativa VV.F. in servizio presso la S.O.U.P. in orario 8:00-20:00.

I periodi indicati potranno subire delle variazioni in funzione dell'andamento meteo-climatico. Tali variazioni temporali, mirate ad anticipare o posticipare la data di inizio del potenziamento del dispositivo di soccorso, saranno stabilite in accordo tra le parti e formalizzate con un anticipo di almeno sette giorni.

Per ulteriori dettagli organizzativi ed operativi si rimanda al successivo art.10.

Il dispositivo di cui sopra potrà essere variato in funzione della maggiore disponibilità economica in termini di stanziamenti della Regione Abruzzo, come previsto dall'art. 6 delle Convenzione.

#### Art. 4

##### **(Impiego personale qualificato D.O.S.)**

La Regione Abruzzo - Dipartimento Opere Pubbliche, Governo del Territorio e Politiche Ambientali, per il tramite della Sala Operativa (S.O.U.P.) richiede, sulla base delle informazioni acquisite sull'incendio in corso e in base alla sua tipologia, l'intervento di apposita figura qualificata D.O.S. del C.N.VV.F. per l'attività di coordinamento e direzione dei mezzi aerei e del personale a terra - con particolare riferimento alle Organizzazioni di Volontariato. La Sala Operativa della Direzione Abruzzo può attivare direttamente il D.O.S. - sulla base delle indicazioni fornite dal personale sul posto - comunicandolo alla S.O.U.P.. Le predette unità svolgono l'attività sopra descritta per tutto il periodo di cui all'art. 2 della convenzione.

#### Art. 5

##### **(Coordinamento delle attività di lotta agli incendi boschivi)**

Il coordinamento delle attività di contrasto agli incendi boschivi è competenza della Regione Abruzzo - Dipartimento Opere Pubbliche, Governo del Territorio e Politiche Ambientali - che lo esercita, riguardo alle attività di prevenzione e lotta attiva, per mezzo della Sala Operativa Regionale e tramite la S.O.U.P., durante il periodo di grave pericolosità. La Direzione Regionale Abruzzo dei VV.F. garantisce la presenza di propri qualificati componenti nell'ambito della S.O.U.P. e fornisce il proprio contributo anche nel restante periodo per il tramite della Sala Operativa Regionale VV.F., in particolare provvedendo alla compilazione della scheda di richiesta di concorso aereo utilizzando la procedura informatica SNIPC/COAU, presso la Sala Operativa Regionale dei VV.F. sulla base delle informazioni fornite dal personale presente sul luogo dell'incendio. In caso di altri eventi emergenziali di Protezione Civile, concordemente ritenuti di particolare rilevanza, che si dovessero verificare al di fuori del periodo di "grave pericolosità" la Direzione Regionale dei VV.F. valuta, su richiesta della Regione, di integrare la S.O.U.P. con un proprio rappresentante. Il servizio alla S.O.U.P. di norma si svolge dalle ore 8.00 alle ore 20.00 salvo situazioni particolari contingenti.

La segnalazione di un incendio giunge, normalmente, direttamente alla S.O.U.P. della Regione o alle Strutture Operative Nazionali del Sistema di Protezione Civile (Legge 225/1992 - art.11).

Quando la segnalazione perviene ad una delle Strutture Operative Nazionali la corrispondente Sala Operativa provvede a darne immediata comunicazione telefonica alla S.O.U.P. che a sua volta, per l'organizzazione dell'intervento, si raccorda con la Sala Operativa della Direzione e del Comando Provinciale dei VV.F. competente per territorio ed attiva le Organizzazioni di Volontariato A.I.B..

#### **Art. 6**

##### **(Attività di pianificazione e previsione, di redazione carte tematiche)**

La Direzione Regionale VV.F., su richiesta della Regione, :

- fornisce la propria pianificazione per l'elaborazione del piano regionale A.I.B. ed eventuali ulteriori contributi richiesti dalla Regione Abruzzo anche partecipando, con propri qualificati componenti, ad appositi gruppi di lavoro e/o tavoli tecnici istituiti dalla Regione Abruzzo;
- collabora, per quanto di competenza, alle attività utili alla redazione di carte tematiche rappresentanti le superfici percorse dal fuoco eventualmente attraverso le professionalità degli operatori T.A.S. (Topografia Applicata al Soccorso) e le relative risorse strumentali (mezzi aerei e S.A.P.R. Sistemi a Pilotaggio Remoto) del C.N.VV.F.;
- fornisce il proprio supporto per l'individuazione dei punti di approvvigionamento idrico per l'attività A.I.B. e per la redazione della relativa Carta Tematica, parte integrante del Piano Regionale A.I.B..

#### **Art. 7**

##### **(Partecipazione del personale VV.F. ad attività formative)**

La Direzione Regionale VV.F. Abruzzo, d'intesa con la Regione, collabora allo sviluppo delle attività di formazione, informazione ed addestramento rivolta ai volontari di cui alle Organizzazioni facenti parte del Sistema Regionale di Protezione Civile con riferimento all'attività A.I.B., ai sensi dell'art.5 della Legge 353/2000, ed ad altre attività di Protezione Civile, in occasione di corsi organizzati dalla Regione Abruzzo, nell'ambito delle previsioni economiche della convenzione, preventivamente comunicate alla Regione.

#### **Art. 8**

##### **(Attività divulgativa)**

La Direzione Regionale VV.F. si farà carico, congiuntamente a personale della Regione Abruzzo, di divulgare la cultura della sicurezza, con particolare riferimento a quella dell'antincendio boschivo, nei confronti della popolazione e degli alunni delle scuole, in un'attività organizzata e pianificata dalla Regione.

#### **Art. 9**

##### **(Attività di impiego elicottero VV.F.)**

La Direzione Regionale VV.F., per particolari esigenze in ambito della campagna A.I.B., rende disponibile alla struttura di Protezione Civile della Regione Abruzzo uno dei due elicotteri VF AB 412





MINISTERO DELL'INTERNO  
DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO  
PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE



normalmente schierati presso il Nucleo elicotteri di Pescara, verificata la possibilità di impiego, con le seguenti modalità in forma "orientata" all'attività A.I.B..

Il velivolo sarà disponibile per l'intero periodo di validità della Convenzione, come definito dall'art. 2 della stessa, qualora non risulti impegnato in altre attività di soccorso pubblico.

La base operativa è quella del Nucleo Elicotteri VV.F. di Pescara.

Gli interventi per i quali la struttura regionale di Protezione Civile potrà richiedere l'impiego dell'elicottero VV.F. sono i seguenti:

- spegnimento di incendi interessanti aree boscate o assimilate mediante lancio di acqua o altro, a mezzo di apposita benna appesa al gancio baricentrico;
- ricognizione preventiva alle operazioni di spegnimento o per operazioni di protezione civile;
- trasporto di personale regionale di protezione civile per attività di prevenzione o emergenza o addetto alle operazioni A.I.B.;
- trasporto di materiali di pronto intervento posizionati o all'interno del velivolo o tramite il gancio baricentrico;
- eventuali altri servizi di ausilio per attività di protezione civile.

L'utilizzo dell'elicottero avviene entro il territorio amministrativo della Regione Abruzzo.

La richiesta di levata in volo viene avanzata, di norma, dalla S.O.U.P. direttamente alla Sala Operativa regionale dei VV.F. che, verificata la possibilità di impiego, autorizza la relativa missione. Sarà propedeutica alla levata in volo la compilazione di un'apposita scheda "Richiesta Concorso Aereo A.I.B." da definirsi in accordo tra le parti. Per quanto non esplicitamente riportato nel presente atto si fa riferimento alle disposizioni e procedure annualmente approvate dal Dipartimento Nazionale di Protezione Civile inerenti il "concorso della Flotta Aerea dello Stato nella lotta attiva agli incendi boschivi".

L'eventuale impossibilità ad eseguire la missione, ovvero l'interruzione a causa di condizioni meteo avverse, è accertata ad insindacabile giudizio del pilota e comunicata dalla Sala Operativa della Direzione alla S.O.U.P. che ne ha richiesto l'attivazione. In caso di indisponibilità dovuta a fattori tecnici o di fermi disposti dall'E.N.A.C., la Direzione Regionale dei VV.F. dell'Abruzzo valuterà l'eventuale richiesta di altro aeromobile di caratteristiche analoghe, se disponibile. La Direzione Regionale dei VV.F. solleva la Regione Abruzzo da ogni responsabilità civile e penale derivante dalle attività operative del proprio aeromobile, in volo e a terra, dalle attività di manutenzione e da tutte le attività inerenti l'impiego degli aeromobili per le finalità del presente atto.



Gli oneri per l'utilizzo dell'elicottero saranno a carico della Regione Abruzzo come stabilito dall'art. 6 della Convenzione.

Per gli oneri del servizio reso dall'elicottero AB 412 del Nucleo elicotteri VV.F. di Pescara saranno presi a riferimento i parametri delle tabelle di onerosità del Ministero della Difesa concordato tra le parti in un costo orario d'impiego, omnicomprendivo di stazionamento e manutenzione e qualsiasi altro onere necessario alla piena operatività del mezzo, pari a **euro 2.500,00 (duemilacinquecento/00)** per ogni ora di volo effettivo, indipendentemente dalla tipologia della missione richiesta.

I periodi di volo effettivi saranno calcolati dal momento dell'accensione del motore sino allo spegnimento dello stesso sulla base dei tempi registrati da parte della sala operativa dei VV.F. .

La sala operativa VV.F. comunicherà alla sala operativa regionale i tempi della missione e su richiesta della struttura regionale di Protezione Civile dovrà fornire prova della registrazione di tali tempi nei documenti di gestione tecnico/operativa del velivolo.

#### **Art. 10**

##### **(Organizzazione delle squadre VV.F.)**

Le squadre stagionali VV.F. di cui all'art. 3, effettuano un servizio diurno di norma dalle ore 8 alle ore 20, salvo situazioni particolari, legate a pericoli contingenti, nelle quali possono essere impegnate in orari diversi, con effettuazione anche di servizio straordinario pre e post turno, per il prolungamento dell'intervento a fine turno nonché per le necessità legate all'eventuale servizio di vigilanza.

Ciascuna di dette squadre, qualora ritenuto necessario, svolge anche compiti di vigilanza, percorrendo itinerari, secondo esigenze concordate con modalità preordinate tra la S.O.U.P. e la Direzione Regionale VV.F. Abruzzo. La stessa Direzione Regionale VV.F. Abruzzo, in accordo con la S.O.U.P., potrà utilizzare le squadre di cui alla presente convenzione in ambito regionale ed in funzione di singole specifiche esigenze operative.

Le squadre sono dotate, a cura dei rispettivi Comandi, degli automezzi e delle attrezzature necessarie e di norma, fanno capo alle sedi dei Comandi di appartenenza, costituendo rinforzo nei presidi esistenti, e sono preposte al soccorso per incendi boschivi. Le squadre VV.F. di cui all'art.3 vengono attivate dalla S.O.U.P. per il tramite del personale qualificato VV.F. ivi presente, ovvero, dalla Direzione Regionale VV.F. Abruzzo o dal Comando Provinciale, che devono, informare la S.O.U.P. per il necessario coordinamento. In caso di necessità la S.O.U.P. inoltra alla Sala Operativa della Direzione Regionale VV.F. o del Comando Provinciale, richiesta per l'intervento di squadre suppletive A.I.B. del C.N.VV.F..



In particolare, scattato l'allarme, intervengono per le operazioni di estinzione:

- personale e mezzi del C.N.VV.F.
- una o più squadre di volontari, opportunamente attrezzate ed adreanti ad Organizzazioni di volontariato convenzionate con la Regione Abruzzo, allertate dalla S.O.U.P. e messe a disposizione del C.N.VV.F..

Le informazioni alle componenti che operano sul luogo dell'incendio sono fornite direttamente ed in modo coordinato dalla S.O.U.P., in raccordo con la Sala Operativa della Direzione VV.F. Abruzzo.

Il coordinamento e la direzione delle operazioni sul luogo dell'incendio, in particolare quando dovessero intervenire mezzi aerei, regionali o della flotta statale, sono affidate al "direttore delle operazioni di spegnimento" (D.O.S.) del C.N.VV.F. secondo le vigenti disposizioni del Concorso della flotta aerea dello Stato, nel caso di incendi boschivi. In caso di incendi boschivi "complessi", interviene il funzionario preposto all'attività A.I.B. del Comando Provinciale che, eventualmente avvalendosi del D.O.S. già presente sul posto, assume, tra l'altro, la funzione di coordinamento delle attività nell'ambito di competenza, nonché la funzione di raccordo con le altre Amministrazioni coinvolte: forze di polizia, strutture operative della protezione civile e altre autorità competenti a livello locale. In caso di più incendi in contemporanea verrà data priorità all'estinzione dei focolai che interessano le superfici boscate o che possano arrecare danni a persone o manufatti di rilevante importanza economica o artistica.

Eventuali interventi di emergenza per incendi boschivi che dovessero rendersi necessari per la salvaguardia della pubblica e privata incolumità, sono disposti direttamente dal C.N.VV.F. che ne dà comunque contestuale comunicazione alla S.O.U.P. per l'assunzione di eventuali ulteriori iniziative. Analogamente, richieste di intervento per incendi boschivi inoltrate direttamente al C.N.VV.F., devono essere comunicate alla S.O.U.P.. Le squadre, come detto, nelle ore non interessate da servizi di estinzione, possono svolgere servizio di monitoraggio, vigilanza e prevenzione nelle aree interessate da possibili incendi boschivi, secondo istruzioni dei rispettivi Comandi conseguenti ad intese con la S.O.U.P., ovvero con la Direzione Regionale VV.F. Abruzzo. Le squadre, nello svolgimento dei servizi di cui sopra e/o degli interventi di spegnimento, seguiranno le procedure proprie del C.N.VV.F. alle quali vengono ordinariamente addestrate.



## Art. 11

### (Operatività delle squadre delle Organizzazioni di Volontariato regionale)

I referenti delle squadre A.I.B. delle Organizzazioni di Volontariato di P.C. (nel seguito squadre di volontari), che - attivate dalla S.O.U.P. - hanno raggiunto il luogo dell'incendio, si mettono a disposizione del componente del C.N.VV.F. presente sul posto che sta coordinando l'intervento di soccorso.

Qualora non fosse presente alcun componente del C.N.VV.F. ma fossero presenti componenti di altre Strutture Operative del Sistema di P.C. o autorità regionali/locali di P.C., i referenti delle squadre si rapportano con il responsabile di tali Strutture per attività non connesse allo spegnimento del fuoco.

Qualora non fossero presenti altre componenti del Sistema di P.C., i referenti delle squadre di volontari, previa comunicazione alla S.O.U.P., possono attuare autonomamente le procedure per l'intervento di spegnimento nel caso in cui ricorrano le condizioni nel seguito descritte. Resta ferma la necessità che il referente della squadra dei volontari abbia seguito apposita sessione formativa idonea a valutare le condizioni di seguito riportate.

La squadra, arrivata sul posto, fornisce immediatamente alla S.O.U.P. le seguenti informazioni:

- conferma o meno la presenza del fuoco;
- comunica la presenza o l'assenza di altre componenti del Sistema di P.C., in particolare VV.F., CC, Polizia di Stato, Polizia Provinciale, rappresentanti del Servizio di P.C. della Regione o del Comune, altre Organizzazioni di Volontariato di P.C.;
- comunica se trattasi di incendio di interfaccia o segnala la presenza di strutture o infrastrutture in aree dove presumibilmente il fuoco potrà espandersi;
- fornisce indicazioni sulla posizione geografica, sul contesto ambientale, sulla superficie bruciata e su quella a rischio, sulla tipologia del soprassuolo che sta bruciando, sulla dimensione del fronte del fuoco, sull'altezza di fiamma, sulle condizioni climatiche.

Il referente della squadra di volontariato, appositamente formato, valuta la situazione e - nel caso in cui si verifichino le condizioni di seguito descritte - può dare inizio all'attività di spegnimento in autonomia, previa comunicazione alla S.O.U.P.:

- assenza di altre componenti del Sistema di P.C.;
- non si tratta di incendio di interfaccia;
- assenza di strutture o infrastrutture a rischio di incendio;
- non stanno bruciando piante a portamento arboreo;
- il fronte del fuoco è facilmente raggiungibile;
- presenza di spazi per consentire facili vie di fuga del personale e del mezzo;
- modesta altezza di fiamma;
- vento debole o assente;

- orografia poco accidentata.

Nel corso dell'intervento il referente della squadra di volontariato riferisce alla S.O.U.P. l'evolversi dell'evento e interrompe le attività di spegnimento della squadra se, mutando le condizioni, ritiene di non poter operare in sicurezza. Nel caso di attività di spegnimento in autonomia, sopra descritto, la responsabilità della decisione in ordine all'intervento dei volontari compete esclusivamente al legale rappresentante dell'organizzazione di volontariato o al suo delegato o referente presente sul posto dell'evento. Qualora sul posto fossero presenti più squadre di volontari il coordinamento, di norma, è in capo al referente della prima squadra arrivata sul posto che ha fornito le informazioni alla S.O.U.P., salvo diverso accordo tra i referenti delle squadre.

In ogni caso le squadre di volontariato non abbandonano il luogo dell'evento se non autorizzate dalla S.O.U.P..

Quando la squadra o le squadre di volontari, in caso di attività A.I.B., non possono operare in autonomia, saranno coordinate dal D.O.S. o dal caposquadra dei VV.F. che dirige l'intervento di soccorso, in conformità alla direttive del Piano A.I.B. della Regione Abruzzo.

In ogni caso il referente delle squadre dei volontari, durante l'attività di prevenzione e di lotta attiva agli incendi boschivi: sovrintende alla attività A.I.B. dei componenti della squadra e garantisce l'attuazione delle direttive ricevute, controllandone la corretta esecuzione ed esercitando un funzionale potere di iniziativa; vigila sull'osservanza delle disposizioni, dettate dall'Organizzazione di P.C. di appartenenza anche in occasione di corsi di formazione, in materia di salute e sicurezza in attività A.I.B. e di uso dei mezzi di protezione collettivi e dei dispositivi di protezione individuale messi a loro disposizione e, in caso di inosservanza, fa abbandonare il luogo dell'intervento da parte dei componenti della squadra inadempienti, informando il D.O.S. ed i propri superiori diretti.

Qualora il D.O.S. dovesse separare un componente delle squadre dei volontari, per impegnarlo su sua diretta disposizione in particolari attività, il D.O.S. assumerà su di sé le responsabilità suindicate attinenti alla sicurezza.

#### **Art. 12**

##### **(Informazioni fra le parti)**

Le parti si impegnano reciprocamente a scambiarsi informazioni utili per lo svolgimento delle attività previste nel presente programma Tecnico Operativo.





MINISTERO DELL'INTERNO  
DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO  
PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE



In particolare per l'adempimento di cui all'art. 6 del presente programma tecnico operativo la Regione Abruzzo metterà a disposizione la cartografia necessaria.

L'Aquila, lì

**Per il C.N.VV.F.**  
Il Direttore Regionale VV.F. per l'Abruzzo  
Dirigente Generale

*Dott. Ing. Giorgio Alocci*

**Per la Regione Abruzzo**  
Il Presidente

*Dott. Luciano D'Alfonso*